



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 15/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 novembre 2011, n. 275

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 8 MW, da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località "Masseria Cafora-Zezza" - Proponente: EEZ 2 Energia Emissioni Zero 2 S.r.l - Sede legale: Riviera di Chiaia 287, 80121 Napoli.

L'anno 2011 addì 21 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 29.03.2007 ed acquisita dal Servizio Ecologia regionale al prot. n. 5737 del 10.04.2007, la Società EEZ 2 Energia Emissioni Zero 2 S.r.l. chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente alla proposta di realizzazione di un insediamento eolico, ricadente nel Comune di Cerignola (FG) in località "Masseria Cafora-Zezza", allegando all'uopo la documentazione progettuale relativa

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8488 del 24.05.2007 richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì il proponente a trasmettere l'istanza completa al Comune di Cerignola (FG) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava l'Amministrazione Comunale ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con nota del 24.07.2007 acquisita al prot. n. 12323 del 26.07.2007, il proponente trasmetteva la documentazione integrativa richiesta a corredo dell'originaria istanza, con note esplicative.

Con nota prot. n. 2319 del 06.02.2008, il Comune di Cerignola trasmetteva al Servizio Ecologia regionale il parere di compatibilità ambientale relativo al progetto: il Dirigente del Settore Edilizia Privata, Ambiente e Verde Pubblico procedeva alla disamina del progetto dal punto di vista tecnico ed amministrativo, affermando di aver dato seguito al deposito degli elaborati da parte del proponente con apposita pubblicazione in avviso pubblico per 30 giorni, procedendo poi all'espressione del parere tecnico. Tuttavia le determinazioni conclusive si avvalevano della considerazione dell'insieme delle proposte pervenute presso l'amministrazione comunale e del rispetto della pianificazione comunale in materia di impianti eolici, discendente dalla normativa regionale allora vigente. In tal senso, il parere conclusivo reso, rilevando "carenze documentali ed elementi ostativi confliggenti con la specifica norma comunale o tali da non consentire un adeguato apprezzamento di conformità", determinava di non poter dare corso alla realizzazione dell'impianto in oggetto.

Le società Asja S.p.a., Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., Eurowind S.r.l., CER S.r.l., EEZ 2 S.r.l., SUER S.r.l., preso atto di quanto rilevato, nel corso di un incontro promosso dall'amministrazione comunale di

Cerignola in data 25/7/2008, da parte del Servizio Ecologia della Regione Puglia relativamente alle interferenze tra i progetti da esse presentati nel Comune di Cerignola, trasmettevano, con nota presentata il 12 marzo 2009 ed acquisita al n. 3486 del 18 marzo 2009, un accordo teso alla eliminazione delle reciproche interferenze territoriali, attraverso una razionalizzazione delle rispettive proposte progettuali. In particolare la società EEZ2 dichiarava di non rinunciare a nessun aerogeneratore ma di proporre lo spostamento degli aerogeneratori identificati dalle sigle T3 e T4.

Il Servizio Ecologia, con nota n. 5970 del 25 maggio 2009, chiedeva alle stesse società firmatarie dell'accordo, chiarimenti in merito allo stesso, avendo rilevato sensibili variazioni puntuali sull'ubicazione di taluni aerogeneratori, che, laddove confermate, avrebbero causato l'impossibilità a procedere alla valutazione e alla mancanza di univocità nella identificazione del layout di progetto, nel seguito del procedimento.

Con nota congiunta, le predette Società, con comunicazione acquisita al n. 9632 dell'11 agosto 2009, confermavano la volontà di dare corso alle suddette varianti progettuali discendenti dal predetto accordo, giustificando gli spostamenti intervenuti con l'obiettivo di operare una ottimizzazione della risorsa eolica.

Con nota del 11.07.2011 assunta al prot. n. 7219 del 14.07.2011 la EEZ 2 S.r.l. chiedeva allo scrivente Servizio di conoscere lo stato di avanzamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e di accelerare, per quanto possibile, il relativo compimento.

Con nota prot. n. 9020 del 26.09.2011 lo scrivente Ufficio richiedeva al Comune di Cerignola evidenza dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'impianto, oggetto di istruttoria, e di voler trasmettere tale attestazione, ove già effettuata.

Con nota del 18.10.2011 assunta al prot. n. 9842 del 25.11.2011 la EEZ 2 S.r.l. trasmetteva a questo Ufficio, il documento attestante la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale di Cerignola specificando che in tale periodo non erano pervenute osservazioni ostative alla proposta in oggetto. Nella stessa nota la società proponente ripercorreva in sintesi l'iter procedimentale relativo alla propria istanza.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: l'area interessata dal progetto in esame ricade in un territorio comunale di Cerignola (FG). Tale zona si colloca circa 6 km a sud del centro abitato ("Relazione tecnica descrittiva", pag.2). Al sito in oggetto si può accedere dall'autostrada A16 e di qui si prosegue utilizzando la Strada Vicinale Santo Stefano e la SP 529.

==> N. aerogeneratori: 4 aerogeneratori ubicati nel Comune di Cerignola (ibidem).

==> Diametro rotore aerogeneratori: 90 m (ibidem, pag.5).

==> Altezza torre: 100 m (ibidem, pag.4).

==> Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2 MW (ibidem, pag.2).

==> Coordinate: tratte dal supporto digitale fornito dal proponente (coordinate originali) e dalla nota del 12 marzo 2009 acquisita al n. 3486 del 18 marzo 2009 (coordinate aggiornate alla luce dell'accordo).

Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est

Alle pagg. 2-5 della "Relazione tecnica descrittiva" si rileva che l'energia elettrica prodotta da ciascuna torre verrà convogliata al punto di consegna, ubicato vicino ad una cabina primaria dell'Enel 20/150 kV, sita nel territorio comunale di Cerignola, attraverso una linea MT realizzata con cavi interrati.

Si segnalano, nel sito di progetto:

- la presenza di due importanti realtà naturalistiche: a circa 3 km in direzione sud-est si trova il SIC "Valle dell'Ofanto-Lago Capacciotti" (IT9120011), nonché il Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto" istituito ai sensi della L.R. n. 19/1997;
- la presenza delle seguenti infrastrutture: una linea aerea elettrica nuda ed una diramazione interrata dell'Acquedotto.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) Nell'area in esame sono stati identificati quattro ecosistemi: ecosistema agrario, ecosistema pascolo-pascolo arbustato, ecosistema macchia-gariga, ecosistema di ambiente umido. L'ecosistema agrario rappresenta circa il 95% del sito di intervento, caratterizzato da una diversificazione colturale di tipo seminativo. L'ecosistema pascolo-pascolo erborato è ben rappresentato soprattutto sui versanti apicali della valle che ospita l'invaso e il canale "Marana Capacciotti". Tale ecosistema riveste una notevole importanza sia per la colonizzazione di articolari specie vegetali sia come ambito preferenziale di caccia di molti predatori (uccelli, vertebrati ed invertebrati terrestri). L'ecosistema macchia-gariga è rinvenibile esclusivamente sui versanti dell'invaso di "Capacciotti". Si presenta con piccoli lembi sparsi di lentisco degradanti in praterie cespugliate attraverso degli importanti ecotoni caratterizzati da una notevole biodiversità. L'ecosistema di ambiente umido è rappresentato dall'invaso di "Capacciotti" e dal canale "Marana Capacciotti" dove è possibile rinvenire una serie di boschetti riparali, fragmiteti e praterie igrofile e mesofite che nel complesso costituiscono le uniche aree naturali del sito d'interesse. La struttura vegetazionale è relativamente complessa in quanto sono presenti tre strati vegetazionali che offrono svariate nicchie ecologiche che permettono una buona fruizione energetica conferendo all'ambiente un importante valore naturalistico e conservazionistico.

2) L'aerogeneratore T01 risulterebbe particolarmente vicino ad un'area occupata da un bosco di latifoglie, con presenza di pioppo. Trattandosi di bosco degradato, la consistenza è più vicina a quella della macchia, tuttavia, come affermato dallo stesso professionista incaricato per lo studio naturalistico, "a livello ecologico questi relitti costituiscono vere e proprie riserve genetiche e rappresentano il rifugio per moltissime specie di animali alcune delle quali vi trovano anche le condizioni adatte per la riproduzione (cfr. pag 105 dello "Studio di incidenza ambientale").

3) La scelta del layout appare scarsamente giustificata sotto il profilo ambientale: in particolare, i collegamenti tecnici tra aerogeneratori (strade di servizio e cavidotti interni) non seguono la viabilità interpodereale, attraversando obliquamente i fondi, al pari del tratto di cavidotto esterno. Inoltre, si osserva che l'ubicazione della cabina di raccolta, che viene fatta coincidere con l'ipotesi di punto di consegna, non sembra essere stata confermata dall'ente gestore della RTN e pertanto appare

sprovvista di completamento progettuale inerente alle infrastrutture di rete.

4) Nell'Allegato D.2 "Relazione specialistica: valutazione preventiva dell'impatto acustico" si evince che lo studio di impatto acustico non è redatto da un tecnico competente in acustica, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e come successivamente disciplinato dal D.P.C.M. 31 marzo 1998. Era lecito attendersi una disamina più completa dei fabbricati e manufatti situati a distanza dal parco eolico tale da generare possibili ricadute sensibili; la scelta dei luoghi vulnerabili è stata ricondotta alle sole due masserie principali più vicine, la "Masseria Cafora Zezza" e la "Masseria Fontanafigura", senza giustificare adeguatamente l'esclusione di altri fabbricati accatastati vicini.

La scelta di aree sensibili operata all'interno della tavola T.3 "Valutazione preventiva dell'impatto acustico: punti di misura ed aree sensibili" è ancora più riduttiva, identificandone una sola, in corrispondenza della "Masseria Fontanafigura", a distanza di oltre 1 km dall'aerogeneratore più vicino (T4).

5) La presenza dei fabbricati di cui al capoverso precedente avrebbe dovuto essere meglio indagata anche sotto i profili della pubblica incolumità (sicurezza all'interno del campo di gittata, adeguatamente ampliato considerando anche il distacco di porzioni inferiori della navicella) e quello dell'inserimento paesaggistico: infatti, dall'analisi dello stato dei luoghi, si rileva che vi è un'impronta antropica costituita da insediamenti abitativi sparsi sul territorio, molti dei quali corrispondenti a gruppi di case isolate tra le quali si rinvengono masserie rientranti nella Carta dei Beni Culturali: "Masseria Cafora Zezza", "Masseria Cafora Lupi" e "Masseria Cafora Conti".

6) A pag. 80 della "Relazione di identificazione e valutazione degli impatti attesi" il proponente riferisce che, dal punto di vista paesaggistico, la zona più interessata dall'impatto visivo dell'impianto sarebbe l'uscita dall'Autostrada A 16 per Cerignola-ovest. Questa considerazione sembra trascurare il fatto che l'intera area vasta, interessata dalla realizzazione progettuale, è attraversata in direzione sud-est dalla strada lungo Ofanto distante dal parco eolico circa 1,5 km, a cui si potrebbe attribuire valenza paesaggistica, oltre che dal tratturello "Cerignola-Melfi".

7) A pag.65 della "Relazione di identificazione e valutazione degli impatti attesi" si riferisce che il Tavoliere della Capitanata, all'interno del quale si colloca il parco eolico proposto, possiede valli amplissime, palesemente sproporzionate ai corsi d'acqua che le solcano. In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (fogli nn.422-435), si rileva in tale ambito la presenza di numerose ripe fluviali con le quali gli aerogeneratori nn. 1-2-4 interferiscono poiché prossimi ad essi. Nell'area in esame si rinvengono numerosi corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche tra cui il torrente "La Marana di Fontana figura" ubicato a soli 270 m a nord degli aerogeneratori.

8) La sezione tecnica del SIA sembra assumere un peso inferiore, in termini di contenuti, rispetto allo studio naturalistico. In particolare vi è un eccesso di contenuti generici, decontestualizzati. Questa considerazione appare ancora più vera considerando l'allegato D.6: "Relazione specialistica: Tabelle di valutazione degli impatti attesi", che non mette in conto le sensibilità sito-specifiche dell'ambito di intervento nella determinazione dei punteggi e delle soglie di sostenibilità degli impatti sulle varie matrici ambientali.

9) Si ravvisano le condizioni per l'insorgenza di un significativo impatto cumulativo nell'area vasta, sia sulle componenti paesaggistiche che su quelle ambientali e naturalistiche, tra l'impianto proposto di produzione e altri presenti nei pressi. In particolare, si fa riferimento ad altri due altri impianti, uno fotovoltaico situato a circa 2500 metri di distanza e uno eolico situato a circa m 3.000 di distanza,

entrambi autorizzati ovvero in avanzato iter procedimentale.

10) Le aree su cui insistono le pertinenze (in particolare gli aerogeneratori) del parco eolico oggetto di istruttoria sono state già giudicate non compatibili sotto il profilo ambientale, per effetto di precedenti determinazioni di assoggettabilità a VIA resa da questo Servizio su impianto analogo, che ha considerato non esonerabili dalla VIA gli aerogeneratori proposti da altra società pressoché sui medesimi terreni, il che contribuisce ad una maggiore considerazione ambientale del comprensorio opzionato dalle opere di progetto.

11) In merito agli aspetti progettuali, si riscontra che non vi è univocità nella definizione del posizionamento degli aerogeneratori T3 e T4. Lo scrivente Ufficio aveva rilevato, nella corrispondenza intercorsa con la Società e riportata in narrativa, come una nuova definizione del layout comportasse una ambiguità nell'oggetto della proposta da valutare, tuttavia il proponente ha inteso confermare detta variante. Si rileva come la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale possa essere la sede opportuna per aggiornare gli studi ambientali conformemente al layout ultimo proposto, atteso che diverse componenti dell'impatto ambientale sono strettamente dipendenti dalla posizione del baricentro geografico di ogni singolo aerogeneratore proposto.

12) Alla fine di ogni capitolo tematico, presente nella "Relazione di identificazione e valutazione degli impatti attesi", riguardante i diversi impatti prodotti dall'intervento oggetto di istruttoria, il proponente sottolinea che si effettueranno interventi di sistemazione del verde prediligendo piantagioni locali di tipo autoctono, in modo da conservare elementi ambientali e naturalistici, legati ai connotati territoriali. Egli elenca, inoltre, misure mitigative volte a contenere l'impatto prodotto dall'impianto sull'ambiente circostante; tuttavia, si rileva che i suggerimenti proposti appaiono generici e non contestualizzati. Mancano inoltre opportune misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio ambientale all'interno del predetto elaborato.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Cerignola (FG), in località Cafora-Zezza, presentato dalla EEZ2 Energia Emissioni Zero 2 S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di

valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 8 MW, da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località "Masseria Cafora Zezza" - Proponente: EEZ 2 Energia Emissioni Zero 2 S.r.l. - Sede legale: Riviera di Chiaia, 287, 80121 Napoli
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola (FG).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
